



Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

V SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Alessandra Tremontozzi	Presidente rel.
Dott.ssa Beatrice Marrani	Consigliere
Dott.ssa Rossana Taverna	Consigliere

ha pronunciato, all'udienza del 11/04/2025, la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. **1669** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2023** vertente

TRA

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Simonetta Zannini Quirini giusta procura in atti

APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE

E

DORECA ITALIA S.P.A. (incorporante di Doreca S.P.A.) in persona del legale rappresentante p.t., con gli avv.ti Nilia Aversa e Walter Palombi che la rappresentano e difendono come da procura in atti

APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE

Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5965/2023, pubblicata in data 08/06/2023



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 15.12.2021 la Doreca SPA proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2021 0003409726 000 notificatole il 5.11.2021 con il quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento del complessivo importo di € 206.0357,70 (di cui € 154.154,01 a titolo di contributi, € 45.876,66 per sanzioni ed € 6.000,92 per oneri di riscossione). A fondamento dell'opposizione rilevava:

di aver ottenuto tre decreti di concessione della CIGS dal 1.2.2013 al 31.1.2014, dal 11.10.2013 al 10.9.2014 e dal 6.3.2014 al 5.3.2015;

di aver presentato all'INPS domanda di conguaglio che rimaneva priva di riscontri e richiesta di conguaglio di quanto corrisposto a titolo di anticipazione con le contribuzioni del maggio 2016, anch'essa inesitata;

che infine, come risultante dal cassetto fiscale, l'INPS accoglieva l'istanza di conguaglio della somma di € 161.568,83 con le denunce contributive del giugno 2016;

che in data 20.9.2017 l'INPS emetteva nota di rettifica per il mancato versamento delle contribuzioni di cui alla denuncia mensile di giugno 2016 per complessivi € 164.932,12 (di cui € 10.778,11 a titolo di sanzioni) e, con successiva nota notificata il 20.2.2021 l'importo veniva aggiornato a complessivi € 193.875,06;

che il ricorso amministrativo veniva respinto per intervenuta decadenza della società dalla facoltà di conguaglio ex art. 7 del D.Lgs n. 148/2015.

Eccepiva l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.Lgs n. 46/1999 e l'infondatezza delle pretese azionate con l'avviso di addebito opposto, avendo l'INPS, mediante l'accoglimento della domanda di conguaglio, rinunciato alla decadenza di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 148/2015. Evidenziava poi la natura ordinatoria e non perentoria del termine ivi previsto come risultante dalle circolari INPS n. 116 del 25.5.2001 e n. 49 del 15.1.2003. Rilevava che l'accoglimento delle domande di conguaglio da parte dell'INPS e la tardività dell'emissione delle note di rettifica avevano fatto sorgere un legittimo



affidamento tale da determinare il consolidamento della propria situazione vantaggiosa. In subordine deduceva che stante il legittimo affidamento non erano dovuti interessi, sanzioni e oneri di riscossione. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto o, in subordine, l'accertamento della non debenza di quanto richiesto a titolo di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva l'INPS resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Rilevava che a norma dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs n. 148/2015 il conguaglio doveva essere richiesto entro sei mesi dall'entrata in vigore del suddetto D.Lgs ovvero, per i trattamenti conclusi successivamente, dalla fine del periodo di paga in corso. Evidenziava la natura pubblicistica e perentoria del termine che nel caso di specie era spirato il 24.3.2016, laddove l'istanza di conguaglio della Doreca era stata inviata il 7.6.2016.

Con memoria depositata il 13.1.2023 interveniva in giudizio Doreca Italia SPA quale incorporante per fusione della Doreca SPA che ribadiva la tempestività dell'opposizione, l'intervenuta decadenza ex art. 25, D.Lgs n. 46/1999, la rinuncia alla decadenza ex art. 7 del D.Lgs n. 148/2015 derivante dall'autorizzazione al conguaglio concessa dall'INPS e la lesione del legittimo affidamento della società, con conseguente inapplicabilità quantomeno di sanzioni, interessi ed oneri di riscossione. In subordine chiedeva la condanna dell'INPS alla restituzione di tutti gli importi anticipati ai lavoratori a titolo di integrazione salariale per il complessivo importo di € 161.568,83, oltre interessi.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rilevava che la società ricorrente era decaduta dalla possibilità di richiedere il conguaglio ma annullava comunque l'avviso di addebito opposto, compensando le spese processuali fra le parti. Riteneva il Tribunale l'inoperatività della rinuncia alla decadenza stante l'indisponibilità dei diritti in materia previdenziale ma osservava che non erano venuti meno i provvedimenti di ammissione alla CIGS per cui la società opponente, quale delegato di pagamento, aveva estinto il debito dell'INPS (quale delegante nei confronti dei lavoratori delegatari) talchè il versamento all'INPS della contribuzione richiesta avrebbe determinato un ingiustificato arricchimento dell'ente previdenziale.



Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello l'INPS formulando tre motivi di censura. Con il primo motivo ha lamentato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'INPS avesse autorizzato il conguaglio, essendo invece le denunce DM atti unilaterali delle aziende sulle quali l'INPS effettua solo controlli successivi. Con il secondo motivo ha censurato le statuizioni del Tribunale sulla sussistenza di un indebito arricchimento rilevando che i decreti ministeriali di ammissione alla CIGS non determinano alcun debito dell'INPS verso i lavoratori, gravando sulle imprese l'obbligo di provvedere al pagamento delle integrazioni salariali, salvo le ipotesi di autorizzazione al pagamento diretto. Con il terzo motivo ha rilevato la tardività della domanda accolta dal Tribunale in quanto formulata per la prima volta nell'atto di intervento della Doreca Italia SPA, con conseguente lesione del diritto di difesa, non avendo il Tribunale concesso all'INPS il termine per repliche richiesto. Ha concluso chiedendo: *“in via principale*

- rigettare la domanda del ricorrente perché completamente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell'INPS di cui all'avviso di addebito n. 39720210003409726000, con conferma dell'avviso di addebito stesso e condanna dell'opponente al pagamento della somma ivi contenuta;

in subordine

- accertare e dichiarare dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito opposto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo in esso portato, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo.

- in ulteriore subordine, e salvo gravame

- accertare e dichiarare dovuti i contributi di cui all'avviso di addebito opposto, nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia, con condanna dell'opponente al relativo pagamento, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo.

- In ogni caso

- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

Si è costituita la Doreca Italia SPA resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Quanto al primo motivo ha rilevato che l'INPS nel primo grado non aveva mai contestato l'autorizzazione al conguaglio. In relazione al secondo motivo di gravame ha ribadito la correttezza delle argomentazioni del Tribunale secondo cui l'intervenuta decadenza dell'impresa dal conguaglio degli importi anticipati e l'impossibilità di richiederne la restituzione ai



lavoratori fonda il diritto dell'impresa al rimborso da parte dell'INPS. Ha infine ribadito l'ammissibilità della domanda formulata in sede di intervento. Ha poi avanzato appello incidentale censurando la gravata sentenza per:

omessa pronuncia ovvero implicito rigetto dell'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo;

erroneità delle statuizioni sulla decadenza ex art. 7 del D.Lgs n. 148/2015;

omesso rilievo della lesione del principio di legittimo affidamento. In via subordinata ha formulato domanda di condanna dell'INPS alla restituzione degli importi anticipati a titolo di integrazione salariale ed ha concluso chiedendo: *“In via principale, rigettare l'appello dell'INPS in quanto inammissibile ed in ogni caso infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, confermare l'annullamento dell'avviso di addebito n. 39720210003409726000 formato dall'INPS il 23.10.2021 e notificato in data 5.11.2021 in quanto nullo, annullabile o comunque illegittimo ed inefficace, dichiarando non dovute le somme ivi ingiunte;*

b) In subordine, in accoglimento delle eccezioni oggi riproposte ex art. 346 c.p.c. e dei motivi di appello incidentale, ed in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame e/o delle eccezioni avversarie: i) accertare l'intervenuta decadenza dell'INPS ex art. 25 d.lgs. 46/1999 e per l'effetto annullare per tale ragione preliminarmente l'avviso di addebito; ii) in subordine, accertato l'impedimento della decadenza ai sensi dell'art. 2966 c.c., dichiarare la legittimità del congruaglio operato dalla Doreca ed annullare in ogni caso l'avviso di addebito opposto; iii) in via ulteriormente gradata, alla luce del legittimo affidamento della Doreca S.p.A., annullare parzialmente l'avviso di addebito n. 39720210003409726000 formato dall'INPS il 23.10.2021 e notificato in data 5.11.2021 dichiarando non dovute le somme ingiunte a titolo di sanzioni, interessi ed oneri della riscossione;

iv) infine, in via di estremo subordine accertare e dichiarare il diritto della Doreca Italia S.p.a. alla restituzione degli importi anticipati in forza dei provvedimenti autorizzativi in atti, condannando l'INPS al pagamento della somma di euro 161.568,83, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, compensando l'accertando importo con il maggior credito dell'Ente

c) Con vittoria delle spese di lite del doppio grado”.

La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.



L'art. 7 del D.Lgs n. 148/2015, nel testo originario applicabile *ratione temporis*, prevede:

1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa.

Con il primo motivo di gravame l'INPS censura la gravata sentenza per aver ritenuto autorizzato il conguaglio all'azienda. Ritiene il Collegio che la sussistenza o meno dell'autorizzazione dell'INPS (peraltro mai contestata in primo grado) sia irrilevante ai fini della decisione atteso che la S.C., nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha sancito il seguente principio di diritto: *“la decadenza semestrale prevista dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo*



alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione medesima, irrilevante all'uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge" (così Cass. n. 1432 del 21/01/2025). Invero, secondo la S.C., cui questo Collegio si conforma, l'art. 7 cit. "... attribuisce efficacia impeditiva alla (sola) operazione di conguaglio, che a sua volta determina in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito ... (...) Pertanto, coordinando tale ultima disposizione con la norma di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, deve ritenersi che la decadenza sia impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento delle differenze contributive) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima. (...) il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale; né in contrario potrebbe rilevare il diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell'INPS menzionati dall'odierna controricorrente, trattandosi di atti interni che, anche quando emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore né di obblighi a carico dell'amministrazione (così già Cass. n. 2568 del 1963; nello stesso senso, da ult., Cass. n. 10728 del 2024)".

Fondati e meritevoli di accoglimento sono invece il secondo ed il terzo motivo di motivo di appello principale, che, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. Ritiene il Collegio, in conformità ad analogo precedente di questa Corte (sentenza n. 2064/2024 pubbl. il 17/07/2024) di non poter condividere le argomentazioni del Tribunale e dei precedenti di merito richiamati dalla società appellata (fra cui la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 148/2022).

L'art. 7 D.Lgs n. 148/2015 sopra citato, entrato in vigore il 24/9/2015, ha riconosciuto alle imprese il diritto al conguaglio ovvero al rimborso anche per quei trattamenti già conclusi alla data di entrata in vigore della nuova



disciplina, stabilendo che i sei mesi, previsti a pena di decadenza decorrano dalla data di entrata in vigore della norma.

L'INPS, con circolare n.197 del 2/12/2015 (allegata alla memoria di costituzione di primo grado) ha fornito indicazioni sulle tempistiche previste dall'art. 7, contemplate dalla richiamata norma, indicando per i trattamenti conclusi che la "ultima denuncia utile per operare il conguaglio: competenza marzo 2016", scadenza che, come precisato dall'INPS, va individuata al 30 aprile 2016 (l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento). E' documentato ed incontestato che l'appellata ha proceduto al recupero nel giugno 2016, quindi successivamente alla data di scadenza del 30.4.2016. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto maturata la decadenza dalla possibilità di richiedere il conguaglio.

Ha però ritenuto che tale decadenza non inciderebbe sul diritto sostanziale del datore di lavoro, quale delegato di pagamento, a far valere nei confronti dell'INPS il credito derivante dai pagamenti effettuati nei confronti dei lavoratori delegatari, ritenendo dunque che la decadenza involga il solo diritto di ottenere il rimborso mediante le procedure semplificate di conguaglio. Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 2064/2024, ha invece ritenuto che: *«7.17 La tesi, per come anche eccepito dall'INPS, non trova alcun riscontro nel dettato normativo e finisce per risultare una forzatura dello stesso, che, anche sul punto, non tiene conto dell'assetto normativo.*

7.18 Innanzitutto si impone una precisazione per sgombrare il campo da equivoci terminologici, presenti nella gravata sentenza e nella richiesta subordinata avanzata dalla società di riconoscere la sussistenza della "compensazione impropria o atecnica".

7.19 Nella specie viene in rilievo il diritto al conguaglio e non il diritto al rimborso, che, nell'assetto previdenziale, sussiste laddove l'impresa ha cessato la propria attività.

7.20 Per come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità "Nel campo previdenziale vige il regime del conguaglio, per il quale il datore di lavoro obbligato, quale adiectus solutionis causa, ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto In tal modo la legge fa confluire i debiti e crediti reciproci in un'unica partita di dare e avere, prescindendo dalla autonomia delle obbligazioni, e cioè in un caso di compensazione impropria" (Cass. n. 14711/2007). Il conguaglio, quindi, è una "compensazione



impropria” sicché la richiesta subordinata della società finisce per volere eludere il dettato normativo che sottopone tale diritto a decadenza sostanziale.

7.21 Per quanto poi riguarda le affermazioni contenute in sentenza, queste non considerano che, come sopra evidenziato, già la disciplina precedente prevedeva il pagamento del trattamento di integrazione salariale da parte del datore di lavoro, con successivo rimborso/conguaglio da parte dell'ente previdenziale, salva la possibilità per il Ministero del Lavoro di disporre il pagamento diretto a favore dei lavoratori, da parte dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione salariale, quando per l'impresa ricorressero comprovate difficoltà di ordine finanziario (v. D.lgs. 788/1945, art. 12, e L. 223/1991, art. 2, comma 6) e che il D.lgs. CP.S. 12 agosto 1947, n. 869, art. 9, ratificato con legge 21 maggio 1951 n. 498 stabiliva che la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori non era ammessa trascorsi tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione, elevato a sei mesi dalla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 16.

7.22 La pronuncia di legittimità già sopra richiamata aveva evidenziato come il termine di decadenza fissato da detta norma fosse “finalizzato a consentire all'INPS di eseguire una puntuale verifica della sussistenza dei presupposti del rimborso, essendo del tutto evidente che tale verifica potrà essere efficace soltanto se eseguita a breve distanza temporale” (cit. Cass. n. 10512/2010).

7.22 La Corte Costituzionale, intervenuta su altra previsione del d.lgs n. 148/2015, ha comunque avuto modo di evidenziare che detta disciplina “conferma l'attenzione del legislatore alla tempestività degli adempimenti richiesti al datore di lavoro in relazione al procedimento in esame e alle conseguenze che in caso di inottemperanza si determinano sulla sua sfera giuridica e patrimoniale”.

7.23 Ulteriore argomento a confutazione della tesi del Tribunale e a favore della ricorrenza nella specie di una decadenza sostanziale dal diritto al conguaglio la fornisce lo stesso art. 7 al comma 5 bis, introdotto dalla legge n. 234/2021 per come modificato dal d.l. n.4/2022, il quale prevede che “In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.



7.24 Il testo della richiamata disposizione rende indubbia la natura di decadenza sostanziale prevista dalla stessa, atteso che dal mancato rispetto dei termini previsti consegue che l'erogazione del trattamento salariale rimane definitivamente a carico del datore di lavoro.

7.25 Un'ultima annotazione si impone con riguardo al riferimento del Tribunale alla legge delega, riferimento che non tiene conto che in materia, per come più volte evidenziato, era già prevista la decadenza, rispetto la quale nulla dice la legge delega, considerato comunque che la conformità dell'atto normativo delegato va valutata tenendo conto anche delle finalità perseguite dal legislatore delegante, che nella specie emergono chiaramente dall'art. 1 legge n. 183/2014 come volte a rafforzare principi di razionalità, tempestività ed efficienza».

Pur ritenendo condivisibili le argomentazioni sopra riportate, osserva la Corte che la questione dell'effetto formale ovvero sostanziale della decadenza non rileva nel caso in esame. Infatti, con l'originario ricorso introduttivo la società ricorrente (allora Doreca SPA) non formulava alcuna domanda di restituzione delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, né prospettava un ingiustificato arricchimento dell'INPS conseguente alla decadenza in cui era incorsa. Nelle conclusioni dell'originario ricorso introduttivo si limitava a chiedere, previa sospensione dell'esecutorietà dell'opposto avviso di addebito: “Nel merito, annullare l'avviso di addebito n. 39720210003409726000 formato dall'INPS il 23.10.2021 e notificato in data 5.11.2021 in quanto nullo, annullabile o comunque illegittimo ed inefficace, dichiarando non dovute le somme ivi ingiunte;

c) In subordine, alla luce del legittimo affidamento della Doreca S.p.A., annullare l'avviso di addebito n. 39720210003409726000 formato dall'INPS il 23.10.2021 e notificato in data 5.11.2021 dichiarando non dovute le somme ingiunte a titolo di sanzioni, interessi ed oneri della riscossione”.

Solo con l'atto di intervento l'incorporante Doreca Italia SPA, dopo aver pedissequamente riportato l'originario ricorso introduttivo e ribadito la fondatezza delle domande e conclusioni ivi formulate, introduceva la seguente domanda subordinata: “In subordine, accertare e dichiarare il diritto della Doreca Italia S.p.a. alla restituzione degli importi anticipati in forza dei provvedimenti autorizzativi in atti, condannando l'INPS al pagamento della somma di euro 161.568,83, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, compensando l'accertando importo con il maggior credito dell'Ente”. Trattasi di domanda nuova, non già di mera modifica di domande e conclusioni già formulate che comunque



l'art. 420 c.p.c. subordina all'autorizzazione del giudice ed alla sussistenza di "gravi motivi" che non possono certamente essere ravvisati nella fusione per incorporazione della società ricorrente. E' noto che secondo le S.U. *"La fusione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati"* (Cass. S.U. n. 21970/2021). Le Sezioni Unite hanno chiarito che in base all'art. 2504-bis c.c. i rapporti giuridici proseguono tutti in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione, quale successore per legge esplicitamente identificato e dunque, in presenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, essa subentra in tutti i rapporti giuridici delle società incorporate «anche processuali». Ne consegue che la società incorporante, intervenendo nel giudizio, non può proporre né prospettazioni né domande nuove. Per tacer del fatto che la il Tribunale si è pronunciato ben oltre alla nuova domanda formulata in sede di intervento (limitata alla condanna dell'INPS alla restituzione dell'importo anticipato a titolo di integrazione salariale ovvero alla compensazione col maggior credito contributivo vantato dall'INPS) e Doreca Italia SPA non ha mai prospettato nel giudizio di primo grado un ingiustificato arricchimento dell'INPS. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale rilievo non può essere effettuato d'ufficio dal giudice, trattandosi di un rimedio restitutorio residuale finalizzato a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento che non sia sorretto da una "giusta causa", che necessita specifiche deduzioni ed allegazioni.

Deve pertanto ritenersi che la società appellata sia definitivamente decaduta dalla facoltà di conguagliare le somme anticipate ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, mentre deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria, ovvero di ingiustificato arricchimento, la prima in quanto tardiva e pertanto inammissibile e la seconda perché mai formulata.

Passando all'esame dell'appello incidentale, osserva la Corte che il primo motivo è fondato in rito ma infondato nel merito. Secondo i consolidati



principi affermati dalla S.C. nell'esercizio della sua funzione nomofilattica *"In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo"* (vd. Cass. n. 17858 del 2018 e Cass. n. 24134 del 2021). Per tacer del fatto che le contestazioni basate su asseriti vizi attinenti alla regolarità formale del ruolo o delle cartelle e, in generale, a vizi di forma del procedimento di riscossione vanno qualificate come opposizione agli atti esecutivi, tipologia di azione soggetta al termine (perentorio) previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c., termine che nel caso di specie non risulta essere stato rispettato (sulla questione, si vedano Cass. SS.UU., 10 agosto 2000 n. 562, Cass. 20/07/2001 n. 9912 e Cass. Lav., 18 novembre 2004 n. 21863, 8 luglio 2008 n. 18691, 24 ottobre 2008 n. 25757 e 30 novembre 2009 n. 25208), essendo stato l'avviso di addebito opposto notificato il 5.11.2021 e l'originario ricorso introduttivo depositato in data 15.12.2021.

Parimenti infondato è il secondo motivo di appello incidentale con cui si censurano le statuizioni sull'indisponibilità del termine decadenziale. Sostiene l'appellante incidentale che l'autorizzazione concessa dall'INPS, nonostante l'intervenuta decadenza, al conguaglio fra prestazioni corrisposte e contribuzione dovuta configurerebbe una rinuncia dell'INPS ad avvalersi della decadenza, trattandosi di diritti disponibili, cioè il diritto di credito vantato dall'azienda per aver anticipato ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale. Osserva la Corte che, per quanto sopra ampiamente argomentato, il diritto di credito dell'azienda può essere fatto valere solo mediante conguaglio e l'intervenuta decadenza dalla possibilità di effettuare tale conguaglio rende pienamente dovute le contribuzioni relative al giugno 2016. Tanto più che, come sopra evidenziato, la sussistenza di una autorizzazione dell'INPS non è in alcun modo prevista dalla normativa vigente né necessaria (vd. Cass. n. 1432/2025 e Cass. n. 10728/2024).

Anche il terzo motivo di appello incidentale deve trovare rigetto. Invero alcuna buona fede può ravvisarsi nell'operato della società che ha richiesto e poi provveduto ad effettuare il conguaglio al di fuori dei termini normativamente previsti. Trattandosi di violazione di una disposizione



normativa, nessun affidamento poteva insorgere dalla condotta autorizzativa dell'INPS e dal lasso temporale di oltre un anno intercorso fra l'effettuazione del conguaglio e l'emissione delle note di rettifica, non potendo l'errore contra legem dell'ente previdenziale suscitare alcun legittimo affidamento del contribuente.

In conclusione, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della gravata sentenza, devono trovare rigetto le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo nonché quelle formulate con l'appello incidentale.

In considerazione della complessità delle questioni trattate e della presenza di orientamenti difformi in giurisprudenza (vd. sentenza della Corte di Appello di Brescia prodotta in atti dalla società) si ravvisano ragioni di equità e giustizia per la compensazione integrale delle spese del doppio grado.

Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della gravata sentenza, così provvede:

rigetta le domande avanzate con l'originario ricorso introduttivo;

rigetta l'appello incidentale;

compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio;

dà atto che sussistono per l'appellante incidentale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Roma, 11/04/2025

LA PRESIDENTE EST.

DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI

(F.to dig.te)

